DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 24 maggio 1979

relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere della Commissione,

considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica,

DECIDE :

Articolo 1

1. La Repubblica ellenica può diventare membro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Articolo 2

Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio sarà depositato presso il governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1981.

L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.

Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica ai governi degli Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Repubblica ellenica.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1979.

Geschehen zu Brüssel am 24. Mai 1979.

Done at Brussels, 24 May 1979.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 24 Μαΐου 1979.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 24 Bealtaine 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Gedaan te Brussel, 24 mei 1979.

På Rådets vegne
Formand

Im Namen des Rates
Der Präsident

For the Council
The President

Γιά τό Συμβούλιο
Ὁ Πρόεδρος

Pour le Conseil
Le président

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

Per il Consiglio
Il Presidente

Voor de Raad
De Voorzitter

